



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. – PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITÀ E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 225 del 28/06/2018

Oggetto: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RONCHI, MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTE GRAPPA E VIALE G. BOVIO, NONCHÉ L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTE GRAPPA E VIA CASTELLAMARE ADRIATICO.

IL DIRIGENTE

Richiamato

il provvedimento Sindacale prot. n. 341896 del 29/12/2017, con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi l'incarico di Dirigente del Settore "LL.PP., Progettazione strategica, Viabilità e Verde" ed individuato quale sostituto del medesimo, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'Arch. Emilia Fino;

Premesso

che questa Amministrazione Comunale intende favorire l'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale e di tutela della vivibilità degli spazi urbani sotto i diversi profili della composizione del traffico, della limitazione della velocità, dell'eliminazione della sosta selvaggia e quindi della diminuzione della incidentalità sull'intera viabilità cittadina;

Considerato

che in seguito ad un'attenta analisi si è convenuto di trasformare la viabilità di Via Ronchi, nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Viale G. Bovio, mediante l'istituzione del senso unico di marcia, nonché nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Via Castellamare Adriatico, con l'istituzione del senso unico alternato;

Rilevata

pertanto, la necessità di dover meglio regolamentare la transitabilità di detta arteria stradale a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché al fine di migliorare la viabilità del quartiere di che trattasi, mediante apposito atto istitutivo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 13/03/2018, con la quale sono state autorizzate le modifiche alla viabilità dei seguenti assi stradali: ...omissis... l'istituzione del senso unico di marcia di **via Ronchi**, nel tratto compreso tra via Monte Grappa e viale G. Bovio con direzione mare-monti, nonché l'istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Castellamare Adriatico (strada parco); ...omissis... **secondo le modalità di cui alle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;**

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii., per quanto in premessa;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.mm. e ii., per quanto in premessa;

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;
per quanto in premessa,

ORDINA

la modifica della circolazione stradale in Via Ronchi, mediante:

- 1) l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Viale G. Bovio, con verso mare-monti, attraverso idonea segnaletica verticale;
- 2) l'istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Via Castellamare Adriatico, con diritto di precedenza nel verso monti-mare, tramite idonea segnaletica verticale;
- 3) la rimozione della segnaletica verticale ed orizzontale contraria, nonché la pittorazione della segnaletica orizzontale per la sosta libera in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.D.S.;
- 4) il divieto di transito del tratto interessato dai lavori, per il lasso di tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi, indispensabile per la modifica dell'attuale viabilità.

Tutto ciò come meglio evidenziato nella planimetria in allegato che costituisce parte integrante del presente dispositivo.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. e ii. e dal relativo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada di cui al D.P.R 16.12.1992, n. 495 e ss.mm. e ii..

DEMANDA

- Alla ditta esecutrice dei lavori, di provvedere alla installazione della necessaria segnaletica verticale ed orizzontale, di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4);
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

STABILISCE

CHE L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- *Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, ove dovuta;*
- *Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;*
- *Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di transito e di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;*
- *Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;*
- *Disponibilità sul luogo dei lavori, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;*

DISPONE

- che la ditta esecutrice dei lavori rimuova e/o occulti la preesistente segnaletica ove questa risultasse in contrasto con il presente provvedimento e provveda, almeno 48 ore prima della modifica della viabilità e/o dell'esecuzione dei lavori, per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica congruente con quanto stabilito con la presente ordinanza, come riportato nella planimetria allegata; unitamente alla predisposizione di idonea transennatura in prossimità dei tratti stradali assoggettati alle variazioni della viabilità;
- che le limitazioni di cui al presente provvedimento devono essere corrispondenti alle effettive esigenze di cantiere i cui orari dovranno essere resi noti attraverso le indicazioni poste sulla segnaletica di cui ai punti precedenti. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Viabilità;
- che durante tutte le fasi lavorative, il transito pedonale sulle strade interessate dai lavori dovrà essere garantito in totale sicurezza, ivi comprese, speciali presidi per consentire la deambulazione in loco, in condizioni di sicurezza, delle persone diversamente abili;
- che durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un

pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002);

- che in caso di necessità i tratti di strada interessati dai lavori saranno disciplinati da un senso unico alternato da regolare con l'ausilio di n. 2 movieri dipendenti della ditta esecutrice delle opere;
- che la stessa ditta esecutrice, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

- che s'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali e/o dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento;
- che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- gli interessati che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell'avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della succitata ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte dell/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione G.T.M.


Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 28/06/2018

IL DIRIGENTE
Arch. Emilia FINO

LEGENDA

	TRATTO STRADALE OGGETTO D'INTERVENTO
	ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA
	ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA (Precisione bianca = Diritto di precedenza)
	VIABILITA' NON MODIFICATA - Senso Unico di Marcia
	VIABILITA' NON MODIFICATA - Doppio Senso di Marcia



ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 225 del 28/06/2018

Modifica della circolazione stradale in Via Ronchi, mediante:

- 1) l'istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Viale G. Bovio, con verso mare-monti, attraverso idonea segnaletica verticale;
- 2) l'istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra Via Monte Grappa e Via Castellammare Adriatico, con diritto di precedenza nel verso monti-mare, tramite idonea segnaletica verticale;
- 3) la rimozione della segnaletica verticale ed orizzontale contraria, nonché la pitturazione della segnaletica orizzontale per la sosta libera in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.D.S.;
- 4) il divieto di transito del tratto interessato dai lavori, per il lasso di tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi, indispensabile per la modifica dell'attuale viabilità.

La presente planimetria costituisce parte integrante della suddetta Ordinanza Dirigenziale.